

A tutte le Imprese e Consulenti

Terni, 24 Settembre 2012

Prot. 6715

CIRCOLARE INFORMATIVA

**OGGETTO: Attuazione rinnovo Contratto Integrativo Provinciale del 7 Maggio 2012
e nuovi adempimenti Rimborso Malattia/Infortunio con decorrenza 1° Ottobre 2012.**

La presente circolare esplica dettagliatamente l'attuazione del Contratto Integrativo Provinciale in merito a:

- contributo aggiuntivo R.L.S.T.;
- nuova prestazione integrazione carenza malattia;
- CIG maltempo apprendisti.

Verrà, inoltre, introdotto dalle denunce del mese di Ottobre 2012 un nuovo adempimento da parte delle Imprese per ottenere il rimborso Cassa Edile per eventi malattia ed infortunio.

R.L.S.T.

In attuazione del Verbale di Accordo 7 Maggio 2012 che recepisce quanto indicato dal C.C.N.L. 19/04/2010 per quanto riguarda la gestione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) le Parti hanno deliberato, una contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese iscritte o comunque tenute ad iscriversi alla Cassa Edile di Terni nella misura dello 0,10%, da calcolarsi sull'imponibile contributivo Cassa Edile.

L'applicazione di tale contribuzione avverrà automaticamente dalle denunce MUT del mese di Ottobre 2012.

Tale contributo è dovuto dalle sole Imprese nelle quali non vi sia stata elezione diretta del R.L.S. in ambito aziendale. Sono esentate dal versamento del contributo aggiuntivo di cui sopra le imprese che hanno al loro interno un R.L.S. formato ed aggiornato ai sensi della vigente normativa.

Al fine di applicare o meno l'aliquota contributiva R.L.S.T., tutte le imprese dovranno presentare **entro il 19/10/2012** al C.P.T. Terni la "COMUNICAZIONE RELATIVA AL R.L.S./R.S.L.T." corredata di apposita documentazione.

Il C.P.T. provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento dei suddetti documenti, a comunicare formalmente alla Cassa Edile la regolarità della documentazione e il diritto all'esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL R.L.S./R.L.S.T.

Il presente modello, compilato nella parte che interessa, dovrà essere restituito all'Ente C.P.T. Terni (a mano o via e-mail) **entro il 19/10/2012.** Le ditte che non restituiranno il modello saranno automaticamente assoggettate al pagamento del contributo aggiuntivo dello 0,10% dal mese di Ottobre 2012.

L'impresa

C.F. Iscritta alla Cassa Edile di Terni con Codice

COMUNICA

Di avere un R.L.S. interno nella persona di:

Cognome Nome

Codice fiscale formato ed aggiornato ai sensi della vigente normativa e

allega a tal proposito:

- Copia del verbale di elezione del R.L.S.;
- Copia dell'attestato di formazione del R.L.S. o copia dell'attestato di aggiornamento.

Di non avere un R.L.S. interno e pertanto chiede di avvalersi dei R.L.S.T. attivi nella Provincia di Terni.

Timbro e firma dell'Impresa

C.P.T. Terni

Zona Fiori 116I – 05100 Terni

Telefono 0744-409530

e-mail: info@cpt-terni.it

INTEGRAZIONE CARENZA MALATTIA PER EVENTI DI DURATA SUPERIORE A 5 GIORNI E FINO A 12 GIORNATE



In attuazione del Verbale di Accordo 7 Maggio 2012 le parti concordano ad assicurare all'operaio edile, oltre a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., un trattamento economico integrativo a totale carico della Cassa Edile per i primi tre giorni di malattia solo ed esclusivamente per gli eventi di durata superiore a 5 giorni e fino a 12 giornate.

L'assistenza verrà erogata dalla Cassa Edile alle imprese che ne faranno richiesta scritta utilizzando il modello allegato corredato dei documenti richiesti.

Si precisa che in fase di compilazione del MUT deve essere compilato l'evento malattia richiedendo a rimborso quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Nazionale; il rimborso dell'integrazione carenza istituita nel presente Accordo Provinciale è gestita al di fuori della procedura telematica MUT.

Si considerano gli eventi con inizio 1° Ottobre e fine entro il 30 Settembre di ogni anno.

Per accedere alla prestazione sono necessari i seguenti requisiti:

- il lavoratore deve avere minimo 850 ore come previsto per la generalità delle prestazioni registrate nel semestre precedente l'evento malattia;
- verranno erogati fino ad un massimo annuo di due eventi per lo stesso lavoratore;
- l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti contributivi alla data dell'evento;
- l'invio della documentazione e della domanda di rimborso deve avvenire entro i termini dell'invio della denuncia MUT del mese in cui si è verificato l'evento.

Il valore giornaliero complessivo della prestazione (prestazione contrattuale più prestazione integrativa) sarà pari a:

$$R. O. \times 1,00 \times 6,66$$

Dove :

R. O. è la retribuzione oraria (paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore);

6,66 è l'orario settimanale diviso 6;

1,00 è il moltiplicatore.

La Cassa Edile erogherà la prestazione integrativa fino ad un valore massimo annuo di euro 30.000 per il periodo 1° Ottobre – 30 Settembre di ogni anno coincidente con l'esercizio finanziario della Cassa Edile per tali motivi non verrà riconosciuta la prestazione nel caso in cui l'evento di malattia sia a cavallo dell'esercizio. L'eventuale raggiungimento della soglia massima prevista dall'Accordo per tale assistenza, con il conseguente blocco della stessa, verrà tempestivamente comunicato ed esposto nell'area Circolari del sito www.cassaedileterni.it.

C.I.G. MALTEMPO APPRENDISTI



La Cassa Edile della Provincia di Terni recependo il Verbale di Accordo Provinciale del 7 Maggio 2012 eroga la prestazione di CIG maltempo apprendisti secondo la seguente regolamentazione:

- 1) l'impresa che impiega alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento alla Cassa Edile di Terni, per gli apprendisti in forza, di un **contributo pari all'1,20%** della retribuzione imponibile ai fini del calcolo degli altri contributi contrattuali dovuti alla Cassa Edile;
- 2) la prestazione CIGO sarà erogata all'apprendista, ricorrendone le condizioni, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici che si verifichino dal 1 Gennaio 2012 al 30 Settembre 2012. La prestazione sarà anticipata dall'impresa e successivamente rimborsata dalla Cassa Edile per un massimo di 30 ore di assenza per l'anno finanziario in corso (ossia fino al 30/09/2012), per un massimo di 40 ore/anno di assenza per i successivi anni, dovute ad eventi meteorologici, e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.
- 3) La prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa, che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile della provincia di Terni, tramite apposita domanda, **per un numero di apprendisti massimo pari a quello fissato dalla normativa di legge e contrattuale per il settore delle costruzioni**. Il rimborso da parte della Cassa Edile di Terni all'impresa è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
 - b. iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile della provincia di Terni;
 - c. l'apprendista dovrà aver maturato almeno 850 ore tra quelle valide ai fini A.P.E., ferie, festività, CIG, congedi ed assenze giustificate denunciate alla Cassa Edile nei sei mesi precedenti l'evento atmosferico avverso;
 - d. aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista ed il cantiere nel quale lo stesso ha lavorato;
 - e. la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione, con riferimento all'ultimo mese scaduto;
- 4) La domanda di rimborso dell'impresa alla Cassa Edile dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modulo a tal fine predisposto dalla Cassa nel quale è indicata la documentazione da allegare (disponibile nell'area imprese-modulistica del sito Cassa Edile).
- 5) La domanda di rimborso per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa nei seguenti termini:
 - entro i 30 giorni dal rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era impiegato l'apprendista;

- nel caso in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento .

La Cassa Edile rimborserà la prestazione entro i limiti delle entrate dell'esercizio relative all'apposito contributo ed all'eventuale relativo fondo di riserva, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse da parte delle imprese. L'eventuale raggiungimento della soglia massima prevista dall'Accordo per tale assistenza, con il conseguente blocco della stessa, verrà tempestivamente comunicato ed esposto nell'area Circolari del sito www.cassaedileterni.it.

NUOVI ADEMPIMENTI RIMBORSO CASSA EDILE PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE DAL 1° OTTOBRE 2012

Per tutti gli eventi malattia, infortunio e malattia professionale inseriti nella denuncia telematica mensile MUT a decorrere dal mese di Ottobre 2012 dovranno pervenire, unitamente alla denuncia MUT, copia della certificazione medico-sanitaria per gli eventi malattia, denuncia trasmessa all'INAIL nonché prospetto di liquidazione INAIL per eventi di infortunio e malattia professionale ed eventuali certificati medici dai quali si evince la causa e la diagnosi dell'evento e la sua durata complessiva.

La documentazione deve pervenire entro i termini per l'invio della denuncia MUT esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo certificati@cassaedileterni.it .

Gli eventi indicati nella denuncia MUT verranno verificati con la documentazione inviata e gli importi già conguagliati in denuncia verranno confermati solo dopo tale verifica.

Le imprese che non provvederanno all'invio della documentazione entro i termini sopra indicati non avranno diritto a quanto già conguagliato in sede di compilazione denuncia telematica MUT.



Cassa Edile Terni

Zona Fiori 116/l

05100 Terni

Tel 0744-443600

Fax 0744-443699

www.cassaedileterni.it

cassaedile@cassaedileterni.it

Il Direttore

Dott. Francesco Battaglioli